

SEGRETERIA NAZIONALE

Roma, 29.12.2017

Prot. 1311/05/SN

Spett.le **Direzione Territoriale del Lavoro**
ROMA
Via Maria Brighenti, 23
00159 – Roma (RM)
PEC: dtl.roma@pec.lavoro.gov.it

p.c. **Elior Ristorazione SpA**
Via G. Giolitti, 50
00146 – Roma (RM)
Mail: cinzia.fabbretti@elior.it
giovanni.magrini@elior.it

p.c. dott. Marco Canziani
Mail: marco.canziani@elior.it

Oggetto: Chiarimento lavoro notturno

Con la presente missiva, la nostra O.S. chiede un chiarimento in merito alla corretta applicazione dell'orario di lavoro notturno, ai sensi dell'art. 53 del Dlgs. 151/2001 sotto riportato:

- 1. È vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.*
- 2. Non sono obbligati a prestare lavoro notturno:*
 - a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;*
 - b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni;*
 - b-bis) la lavoratrice madre adottiva o affidataria di un minore, nei primi tre anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il dodicesimo anno di età o, in alternativa ed alle stesse condizioni, il lavoratore padre adottivo o affidatario convivente con la stessa (67).*
- 3. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 9 dicembre 1977, n. 903, non sono altresì obbligati a prestare lavoro notturno la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.*

Entrando nello specifico: con missiva prot. 1310/09/SN del 28.11.2017 in allegato, la nostra O.S. chiedeva alla Elior Ristorazione SpA, società appaltatrice di Trenitalia per i servizi di Ristorazione e Accoglienza a bordo delle Frecce, chiarimenti sulla corretta applicazione dell'orario di lavoro notturno ai lavoratori che rientrano nella disciplina di cui all'art. 53 del Dlgs. 151/2001.

La società sosteneva che, anche i dipendenti che abbiano i requisiti previsti dall'art. 53 del D.lgs. 151/2001 ai comma 2 e 3, sono tenuti a prestare il loro servizio dalle 5,00 orario notturno previsto dall'art. 27 punto 1.9 del CCNL Mobilità area AF del 16.12.2016 da loro applicato e quindi nella fascia oraria ore 00,00 – 05,00.

Di contro la nostra O.S. sostiene in primo luogo che la fascia notturna vada individuata dalle ore 00,00 alle 06,00 e che i lavoratori tutelati dell'art. 53 del Dlgs. 151/2001 ai comma 2 e 3, debbano iniziare il servizio dalle 6,00.

SEGRETERIA NAZIONALE

Pertanto, chiediamo alla spettabile Direzione di volersi pronunciare quale giudice super partes in merito alla questione, chiarendo in modo conclusivo l'interpretazione aziendale per noi non corretta, al fine di tutelare i diritti dei lavoratori.

In attesa di un Vs. gradito riscontro in merito,
salutiamo cordialmente

Segretario Nazionale Organizzativo
Responsabile Nazionale Appalti

Alberto Mennella

